



MUNICIPIO

Lugano, 14 febbraio 2020 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 13/02/2020

Onorevoli Signore e Signori

. Raoul Ghisletta
. Nicola Schoenenberger
. Edoardo Cappelletti
. Tessa Prati
. Demis Fumasoli
. Carlo Zoppi
. Simona Buri

Consiglieri Comunali

Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 1052 - "Incendi di Via Camara a Breganzona: quali sono i problemi riscontrati e quali sono gli insegnamenti da trarre per garantire maggiormente la sicurezza degli inquilini a Lugano?"

Onorevoli Signore e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 15 agosto 2019, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Qual è la situazione riscontrata nel caso dell'edificio incendiatosi il 14 luglio e il 16 luglio 2019 in via Camara a Breganzona a livello di misure antincendio?*

L'edificio di Via Camara è stato edificato 43 anni or sono; risale infatti al 1976 il rilascio dell'abitabilità da parte dell'allora Comune di Breganzona. Vista l'agibilità di cui ha beneficiato, si presume che lo stabile sia stato edificato in conformità con le prescrizioni antincendio vigenti all'epoca.

L'art. 44g cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE), prevede:

- *"Il proprietario degli edifici e impianti di cui all'art. 44d, realizzati prima del 1.1.1997, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, deve adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo".*

Occorre ricordare, nel caso di Via Camara, che gli incendi sono di natura dolosa ed hanno interessato solo il piano cantina; gli stessi non sono quindi riconducibili (almeno apparentemente) a carenze tecniche dell'edificio. Per lo stabile in questione, così come per altri edifici realizzati prima del 1997 (di cui si dirà più avanti), la Città non dispone di un attestato antincendio che confermi come accettabile il rischio residuo, per questo motivo è stato richiesto al proprietario dello stabile la presentazione del citato documento.

2. È cosciente che il lassismo nella verifica delle misure antincendio a Lugano porta ad esporre al rischio di morte e ferimento molti inquilini ed utenti di stabili?
3. Intende dare avvio ad un monitoraggio della prevenzione antincendio e del controllo della sicurezza antincendio, in particolare negli stabili occupati da numerosi inquilini, che la Legge edilizia (art. 41c) affida ai Municipi?

Dai dati statistici in nostro possesso, sull'attuale territorio di Lugano sono presenti circa 11'500 edifici, dei quali 9'700 edificati prima del 1997. Di questi, 1'700 sono stati ristrutturati dopo il 1997 e sono quindi da considerarsi conformi alle attuali prescrizioni antincendio. Vi sono quindi 8'000 edifici che potrebbero essere interessati da un approfondimento sul rischio residuo. Escludendo gli edifici di piccole dimensioni (fino a 3 piani), vi sono attualmente 2'100 stabili con più di 4 piani, per i quali la Città non dispone di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo.

Sul tema degli oneri e delle competenze legate alla Polizia del fuoco, giova ricordare la decisione emanata dal TRAM il 1° giugno 2007, con la quale l'Autorità di ricorso aveva stabilito quanto segue:

- *"Giusta l'art. l'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici e gli impianti esistenti antecedentemente al 1.1.1997, sono soggetti al diritto precedente. Gli stessi devono essere adeguati solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).*

L'art. 44g cpv. 1 RLE impone al proprietario degli edifici e degli impianti realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo.

L'accertamento dell'entità del rischio incombe all'autorità comunale. Spetta al municipio quindi dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone e le cose.

L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che certifichi l'ossequio delle disposizioni A.I. Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.

Il municipio può accertare il rischio con i propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento di un mandato affidatogli dalla legge."

Quindi, riallacciandoci ai dati statistici in nostro possesso, rispettivamente agli oneri e alle competenze citati nella sentenza del TRAM, qualora il Municipio volesse accertare se i 2'100 edifici sono interessati da un rischio d'incendio e determinare il grado di pericolo per le persone e le cose, dovrebbe:

- avviare un'indagine a tappeto per i 2'100 edifici sopra menzionati, richiedendo le certificazioni sulla conformità antincendio;
- accollarsi, in caso di mancato riscontro, gli oneri derivanti dall'allestimento delle attestazioni sul rischio residuo;
- ordinare, laddove necessario, gli interventi di messa a norma;
- effettuare le successive verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori.

Risulta quindi evidente che nella fattispecie non si può parlare di lassismo da parte della Città, bensì di un'oggettiva difficoltà nella gestione di questo delicato tema, a causa degli importanti oneri in termini di costi e di risorse umane.

La Città ha avviato da circa un anno due indagini:

- A. Un'indagine campione all'interno di un'area densamente popolata del Quartiere di Molino Nuovo, avvalendosi della consulenza di un esperto antincendio esterno. In questo comparto sono stati individuati 22 edifici di grandi dimensioni (costruiti precedentemente al 1997) ai cui proprietari e/o Amministratori è stata richiesta la presentazione di un certificato di collaudo antincendio (qualora ne fossero in possesso) oppure di un attestato che confermi come accettabile il rischio residuo. L'esercizio ha dato scarsi risultati, tanto che ad oggi solo 4 proprietari hanno dato seguito alla richiesta.

L'indagine è stata recentemente estesa a tutti gli stabili presenti sul territorio cittadino, ed attualmente la Divisione Edilizia Privata sta raccogliendo i dati per determinare il numero di edifici ed impianti più a rischio, che potrebbero necessitare di un accertamento antincendio sulla base del rischio residuo.

Per la selezione degli immobili sono stati adottati i seguenti criteri, determinati sulla base delle indicazioni di un tecnico antincendio:

- I. Immobili esistenti mai riattati, trasformati, ampliati o ricostruiti prima del 1° gennaio 1997 (data corrispondente all'entrata in vigore della vigente legislazione).
- II. Immobili esistenti che se fossero stati edificati dopo il 1° gennaio 1997 avrebbero richiesto la presentazione di un attestato di conformità antincendio in base all'art. 44d (allegato 4 del RLE vigente) allestito da un esperto antincendio in base in base all'art. 44b del RLE vigente.
- Immobili ad uso collettivo, quali ad esempio esercizi alberghieri, istituti di cura (ospedali, case di cura, ecc) con una capacità di pernottamento superiore alle 20 persone, ristoranti, sale multiuso, scuole private con locali di capienza superiore alle 100 persone;
 - Fabbriche (edifici industriali, artigianali e amministrativi), empori (negozi e locali di vendita), sale di svago aventi dei comparti di compartimentazione antincendio superiori ai 1200 m2.
 - Edifici di grande mole e segnatamente: edifici con più unità abitative, edifici con locali in cui possono trattenersi più di 100 persone, edifici alti (con un'altezza complessiva maggiore a 30 metri), edifici amministrativi con una superficie complessiva maggiore a 600 mq, parcheggi con superficie complessiva maggiore a 600 mq.
 - Costruzioni prevalentemente sotterranee indipendenti da un edificio (rifugi di PCi utilizzati in tempo di pace).
 - Impianti per il deposito di carburante e gas.
 - Edifici in legno.

Al termine dell'indagine si potranno definire gli eventuali oneri derivanti al Comune per l'allestimento delle perizie sul rischio residuo, qualora i proprietari non fossero in possesso degli attestati, oppure non fossero disposti ad assumersi i costi per il loro allestimento. Rammentiamo che in questa eventualità le spese dovrebbero essere assunte dalla Città, come stabilito dal TRAM nella sentenza sopra citata.

- B. Un'indagine sulla sicurezza nei locali pubblici con ambienti soggetti a grande concentrazione di persone, comprendenti 9 locali notturni e 3 ristoranti, ed ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento dell'Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Anche questa iniziativa del Municipio non ha purtroppo avuto un riscontro apprezzabile.

La Città è comunque vigile ed è pronta ad intervenire laddove dovesse individuare un evidente rischio d'incendio ed un reale pericolo per le persone e le cose.

4. *Intende intervenire attivamente sulla modifica di Legge cantonale in elaborazione affinché il Cantone sostenga i Municipi nell'impegnativo e delicato lavoro di prevenzione antincendio per aumentare la sicurezza dei cittadini?*


Il Municipio ha formulato le proprie osservazioni e proposte alla modifica di Legge in elaborazione.


5. *Intende dare una risposta alle domande dell'interrogazione no. 1012?*

L'interrogazione no. 1012 dal titolo "La sicurezza antincendio concerne tutti e va applicata: a che punto siamo a Lugano?" è stata evasa dal Municipio in concomitanza con l'evasione dell'atto parlamentare oggetto della presente risposta.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signore e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Avv. M. Borradori

Il Segretario:  R. Bregy



C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Edilizia Privata